



REGOLAMENTO INTERNO DELLA FONDAZIONE CER BASSA MODENESE

Sommario

REGOLAMENTO INTERNO DELLA FONDAZIONE CER BASSA MODENESE	1
TITOLO I – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	2
Articolo 1 – Finalità del Regolamento.....	2
Articolo 2 – Ambito di applicazione	2
TITOLO II – FINALITÀ E ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE CER BASSA MODENESE.....	3
Articolo 3 – Finalità e attività della Fondazione	3
Articolo 4 – Ulteriori attività	4
TITOLO III – ADESIONE ALLA FONDAZIONE CER BASSA MODENESE	5
Articolo 5 – Domanda di adesione.....	5
Articolo 6 – Criteri per la permanenza.....	7
TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE CER BASSA MODENESE	8
Articolo 7 - Disposizioni di carattere generale.....	8
Articolo 8 – Banca dati/Piattaforma	8
Articolo 9 – Referente.....	9
Articolo 10 – Gestore	10
TITOLO V – CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTI DELLA FONDAZIONE E NUOVI IMPIANTI	11
Articolo 11 - Caratteristiche tecniche dei nuovi impianti CER.....	11
TITOLO VI – RAPPORTI TRA FONDAZIONE E PARTECIPANTI.....	12
Articolo 12 – Principi generali: partecipazione, trasparenza e coerenza	12

Articolo 13 - Valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica immessa in rete e dell'energia elettrica condivisa	12
Articolo 14 – Configurazioni attive ai fini dell'erogazione del servizio per l'autoconsumo diffuso	13
Articolo 15 - Distribuzione dei benefici	13
Articolo 16 – Contribuzione ai fini del funzionamento della Fondazione CER Bassa modenese	16
Articolo 17 – Comunicazioni tra la Fondazione e i soci	16
TITOLO VII - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	17
Articolo 18 – Trattamento dati personali	17

TITOLO I – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 – Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività, l'organizzazione e gli eventuali strumenti di finanziamento della Fondazione di partecipazione CER Bassa modenese (di seguito anche: "Fondazione CER Bassa modenese" o "Fondazione" o "CER Bassa modenese" o "CER"), disponendo sia in ordine ai rapporti tra i Partecipanti e la Fondazione che rispetto a quelli relativi alle relazioni intercorrenti tra i Partecipanti nell'ambito dell'attività della Fondazione.
2. Ha lo scopo, altresì, di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo della Fondazione, nonché di garantire l'applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento delle finalità come disciplinate all'articolo 3 dello Statuto.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per i Partecipanti interessati alla condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dalla Fondazione di partecipazione CER Bassa

Fondazione di partecipazione

CER Bassa modenese

Via F. Baracca, 11 - 41031 Camposanto MO

e-mail cerbassamodenese@gmail.com

pec cerbassamodenese@pec.it

modenese ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, per gli Organi della Fondazione, e gli uffici tecnici ed amministrativi della Fondazione di Partecipazione.

2. Eventuali modifiche potranno essere proposte dal Consiglio di Indirizzo e devono essere approvate dal Comitato di Gestione.
3. Le modificazioni al presente regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte del Comitato di Gestione. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto.

TITOLO II – FINALITÀ E ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE CER BASSA MODENESE

Articolo 3 – Finalità e attività della Fondazione

1. La Fondazione di Partecipazione si propone quale modello utile ad aggregare sinergicamente attività, competenze, esperienze e qualificazioni professionali dei Partecipanti. Si fa promotrice di tutte quelle iniziative, servizi e progetti che costituiscono la risposta della comunità energetica ai vari bisogni rilevati nel territorio ispirandosi ai principi della condivisione e della solidarietà, a cui richiama tutti coloro che, a vario titolo, operano al suo interno.
2. L'attività della Fondazione di Partecipazione è finalizzata a fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici o sociali ai Partecipanti, organizzando la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione stessa ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 199/2021, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile per consentire la riduzione dei costi energetici dei Partecipanti all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi del comma 2, dell'articolo 31 del d.lgs. 199/2021.
3. Per realizzare tali obiettivi, la Fondazione opererà nelle modalità e con le finalità contenute nello Statuto della Fondazione di partecipazione CER Bassa modenese, allegato "A" al rep. n. 31448/8287 (di seguito "Statuto"), intraprendendo le seguenti iniziative:
 - Promozione dello sviluppo e della sperimentazione per la partecipazione a modelli di governance basati sulla condivisione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, ma anche per la

Fondazione di partecipazione

CER Bassa modenese

Via F. Baracca, 11 - 41031 Camposanto MO

e-mail cerbassamodenese@gmail.com

pec cerbassamodenese@pec.it

diffusione di nuove applicazioni tecnologiche per l'uso di energia da prodotte da fonti alternative;

- Individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- Supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- Assistenza e messa in opera di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- Promozione dell'attività della Fondazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- Organizzazione di servizi accessori e complementari alla produzione, distribuzione e condivisione di energia elettrica;
- Prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Articolo 4 – Ulteriori attività

1. I settori di intervento della Fondazione sono determinati nel rispetto delle linee programmatiche stabilite dagli Organi della Fondazione stessa e dei principi ispiratori dello Statuto, nonché dalle caratteristiche dei Partecipanti che ne costituiscono la base e dalle dichiarazioni dagli stessi rese in ordine alla necessità od alla disponibilità.
2. L'impegno della Fondazione ad operare in settori che esulano dai suoi abituali campi di attività nel rispetto delle linee programmatiche e dei principi ispiratori di cui allo Statuto, dovrà eventualmente essere approvato dai suoi Organi: Consiglio di Indirizzo e Comitato di Gestione, sentito il parere del Comitato Scientifico, in via preventiva, prima ancora che siano predisposte attività preparatorie per condurre trattative o formulare proposte.

TITOLO III – ADESIONE ALLA FONDAZIONE CER BASSA MODENESE

Articolo 5 – Domanda di adesione

1. Possono far parte della Fondazione, come previsto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 199/2021 e ss.mm.ii:
 - a) persone fisiche;
 - b) micro, piccole e medie imprese come definite dalla Direttiva Unione Europea n. 2013/34/UE Integrata dalle modifiche della Direttiva 2775/2023 del Parlamento UE e che l'attività principale, come riportata dal Registro Imprese della CCIAA, non contempli la produzione di energia (rif. Allegato 1);
 - c) associazioni con personalità giuridica di diritto privato;
 - d) enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT.
2. La presentazione della domanda di ammissione alla Fondazione non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o semplice aspettativa in capo al soggetto richiedente. Inoltre, affinché la stessa possa ritenersi perfezionata è necessario l'esaurimento di tutte le formalità e gli adempimenti prescritti dalla legge. Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato:
 - a. Per le persone fisiche:
 - i. Modulo di domanda di ammissione alla Comunità Energetica Bassa Modenese sottoscritta dall'intestatario del contratto di fornitura Energia Elettrica (Allegato 2);
 - ii. Copia del Documento di identità dell'intestatario del contratto di fornitura Energia Elettrica;
 - iii. Copie degli ultimi 12 mesi delle fatture di fornitura Energia Elettrica complete di ogni dato ed informativa;
 - iv. Copia di liberatoria del cliente finale ai fini dell'utilizzo dei propri dati di misura dell'energia elettrica prelevata compilata e firmata (Allegato 3).
 - b. Per persone giuridiche, enti morali, fondazioni, associazioni:

Fondazione di partecipazione

CER Bassa modenese

Via F. Baracca, 11 - 41031 Camposanto MO

e-mail cerbassamodenese@gmail.com

pec cerbassamodenese@pec.it

- i. Modulo di domanda di ammissione alla Comunità Energetica Bassa Modenese sottoscritta dal legale rappresentante (Allegato 2);
 - ii. Visura Camerale CCIAA emessa entro 3 mesi dalla domanda di ammissione o certificato equipollente;
 - iii. Copia del documento di identità del legale rappresentante;
 - iv. Copie degli ultimi 12 mesi delle fatture di fornitura Energia Elettrica complete di ogni dato ed informativa;
 - v. Copia di liberatoria del cliente finale ai fini dell'utilizzo dei propri dati di misura dell'energia elettrica prelevata compilata e firmata (Allegato 3).
- c. Per le persone fisiche e giuridiche configurati anche come produttori perché conduttori di impianti già realizzati:
- i. Autodichiarazione all'interno della quale siano indicati:
 - 1. Dati tecnici dell'impianto (Potenza, Tensione, numero moduli, numero inverter, etc.),
 - 2. Foto dell'impianto,
 - 3. Data di entrata in esercizio,
 - 4. Tipo di incentivo ricevuto (es. conto energia...),
 - 5. Eventuali contributi in conto capitale;
 - ii. allegare alla domanda:
 - 1. dichiarazione conformità dell'impianto ai sensi del DM 37/08,
 - 2. certificato di collaudo,
 - 3. specifiche tecniche di moduli e inverter,
 - 4. attestazione Terna (Gaudì),
 - 5. progetto as built,
 - 6. copia del contratto di O&M (se attivo);
 - iii. check list relative al rispetto del principio del "do not significant harm" (dnsh) di cui alla circolare mef-rgs n. 33/2022 - scheda 12 e scheda 5 - fase ex post.

- d. Per tutti i soggetti che presentano domanda di ammissione alla CER Bassa Modenese:
 - i. copia dello statuto e degli eventuali regolamenti approvati dagli Organi della Fondazione debitamente firmati per accettazione e adesione, sottoscritti dal rappresentante legale della persona giuridica o dalla persona fisica richiedente.
- 3. Ricevuta la domanda di ammissione gli Organi della Fondazione, direttamente o tramite Soggetto Gestore tecnico incaricato dalla Fondazione, potranno richiedere al soggetto che intende aderire alla Fondazione integrazioni e/o chiarimenti in ordine alla documentazione originariamente presentata, i quali devono inderogabilmente pervenire entro venti giorni da tale richiesta.
- 4. In caso di accoglimento della domanda di ammissione da parte del Comitato di Gestione, comunicato al richiedente via PEC o posta elettronica ordinaria, il richiedente è tenuto a versare entro 30 giorni l'eventuale quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea dei Partecipanti su proposta del Comitato di Gestione, di cui al successivo art. 16, comma 1.
- 5. In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, fermo restando che dovrà essere in ogni caso assicurata la partecipazione aperta e volontaria a tutti i soggetti che soddisfino i requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 31 del d.lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., gli Organi della Fondazione redigono anche una breve relazione nella quale si espongono gli elementi e le ragioni che inducono a far considerare il soggetto richiedente non idoneo fini della realizzazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione.

Articolo 6 – Criteri per la permanenza

- 1. Il rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e delle decisioni assunte dagli Organi della Fondazione è indispensabile per la permanenza di ciascun Partecipante nell'ambito della CER Bassa Modenese.
- 2. Per quanto attiene le modalità di esclusione dalla Fondazione valgono le norme dettate dallo Statuto e dalla normativa vigente.

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE CER BASSA MODENESE

Articolo 7 - Disposizioni di carattere generale

1. L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Comitato di Gestione come previsto dall'art. 22 dello Statuto.
2. Sono altresì Organi della Fondazione:
 - Il Presidente della Fondazione;
 - Il Consiglio di indirizzo della Fondazione;
 - Il Comitato di gestione;
 - L'Assemblea dei Partecipanti;
 - Il Comitato scientifico;
 - L'Organo di Revisione.

Articolo 8 – Banca dati/Piattaforma

1. La Fondazione istituisce e aggiorna costantemente una banca dati contenente le informazioni relative ai Partecipanti. Tale banca dati può essere gestita direttamente dagli organi della Fondazione o dal Soggetto Gestore incaricato.
2. Tale Banca dati/Piattaforma ha lo scopo di evidenziare in ogni momento la permanenza dei requisiti richiesti per l'adesione alla CER Bassa Modenese, verificare la corretta applicazione da parte dei Partecipanti degli adempimenti normativi in materia di energia rinnovabile e verificare la corretta applicazione da parte dei Partecipanti di tutti gli adempimenti normativi e procedurali previsti dal presente Regolamento. Inoltre, fornirà agli Organi della Fondazione elementi di valutazione per la scelta delle attività da acquisire e conoscere le necessità e le disponibilità dei Partecipanti.
3. Le notizie per l'istituzione della Banca dati/Piattaforma saranno fornite dai Partecipanti (persone fisiche o persone giuridiche) e con l'assunzione, da parte degli stessi, di ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato ed all'osservanza degli impegni assunti. I Partecipanti sono tenuti a comunicare alla Fondazione, spontaneamente e

Fondazione di partecipazione

CER Bassa modenese

Via F. Baracca, 11 - 41031 Camposanto MO

e-mail cerbassamodenese@gmail.com

pec cerbassamodenese@pec.it

tempestivamente, le variazioni relative ai dati già forniti, nonché le altre notizie che gli Organi della Fondazione riterranno opportuno richiedere per l'integrazione e l'aggiornamento dei dati.

4. La Banca dati/Piattaforma deve contenere, per ciascuno dei Partecipanti le seguenti informazioni:
- Per le persone giuridiche: denominazione, forma costitutiva, sede, titolarità o disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, con relative relazioni, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della Fondazione, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
 - Per le persone fisiche: dati personali, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della Fondazione, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
 - Inoltre, gli Organi della Fondazione potranno richiedere, ove ritenuto opportuno, di integrare tali informazioni con le seguenti:
 - (Impegno dei Partecipanti verso la Fondazione): indicazione preventiva, su base annua, della capacità energetica che il Partecipante si impegna a portare a disposizione della Fondazione.

Articolo 9 – Referente

1. Il Referente è il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio. Il Referente è il soggetto deputato a emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti.
2. Il ruolo del Referente è svolto dal presidente pro-tempore della Fondazione CER Bassa modenese, che per statuto ha la rappresentanza legale della Fondazione.

3. Il Referente, nei limiti delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, è responsabile anche penalmente di quanto dichiarato e dei dati comunicati al GSE, per effetto dell'articolo 76 del decreto CACER.
4. Nei casi di presenza nella configurazione di produttori "terzi" o di impianti in scambio sul posto con produttore non coincidente con il Referente o di impianti per i quali viene richiesto il ritiro dedicato nell'ambito del servizio per l'autoconsumo diffuso, per i quali il Referente non coincida con il produttore, il Referente deve aver ricevuto apposito mandato dai produttori affinché tali impianti rilevino nell'ambito della configurazione o affinché per tali impianti il Referente possa richiedere il ritiro dedicato a suo nome.
5. Al Referente saranno inviate le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso e saranno, inoltre, intestate le fatture attive emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE.

Articolo 10 – Gestore

1. La Fondazione, attraverso apposita deliberazione del Comitato di Gestione, può incaricare, stipulando un dedicato contratto di fornitura, un soggetto terzo, anche esterno alla CER, chiamato Soggetto Gestore (di seguito anche "Gestore"), che lo supporterà nello svolgimento dei suoi compiti. In particolare, il Gestore metterà a disposizione della CER gli strumenti necessari per la gestione operativa dei flussi energetici ed opererà in modo tale da aumentare l'efficienza della comunità energetica stessa. Attività del Gestore:
 - Supporto amministrativo e contrattuale per accesso agli incentivi;
 - Calcolo dei contributi da ripartire;
 - Gestione dell'entrata ed uscita dei membri all'interno della comunità;
 - Monitoraggio flussi energetici;
 - Messa a disposizione degli strumenti informatici per monitoraggio energetico in tempo reale;
 - Attività di promozione e divulgazione;
 - Supporto alla gestione della banca dati.

Eventuali altri servizi e attività richiesti al Gestore saranno valutati dagli Organi competenti della Fondazione.

TITOLO V – CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTI DELLA FONDAZIONE E NUOVI IMPIANTI

Articolo 11 - Caratteristiche tecniche dei nuovi impianti CER

1. Gli impianti inseriti nella comunità energetica dovranno essere espressamente alimentati da fonti rinnovabili. Inoltre, ai fini dell'accesso agli incentivi previsti, gli impianti dovranno rispettare i seguenti requisiti:
 - Essere stati realizzati tramite un intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti;
 - Avere una potenza massima fino a 1 MWp;
 - Essere entrati in esercizio dopo la regolare costituzione della CER avvenuta il 21.10.2024;
 - Rispettare i requisiti previsti del principio DNSH (Appendice C delle regole operative del GSE).
 - Gli impianti di produzione di energia elettrica devono essere realizzati secondo la regola d'arte. In particolare, i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici si considerano costruiti a regola d'arte se realizzati secondo le norme del CEI (Legge 186/1968. Art.2). Inoltre i moduli fotovoltaici, al fine di dimostrare la qualità del prodotto e la sicurezza elettrica e meccanica del componente, devono essere conformi alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e si specifica che i moduli fotovoltaici installati sugli impianti per i quali si richiede l'ammissione al servizio di autoconsumo diffuso, devono essere moduli immessi sul mercato da produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli artt. 9 e 10 del d.lgs. 49/2014. Mentre i generatori/alternatori elettrici devono essere conformi alla regola d'arte oppure alla normativa CEI 60034 e alla Direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE).
 - Gli impianti non dovranno essere beneficiari di incentivi sulla produzione di energia e in regime di Scambio sul Posto.

- Gli impianti realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione accedono agli incentivi limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

TITOLO VI – RAPPORTI TRA FONDAZIONE E PARTECIPANTI

Articolo 12 – Principi generali: partecipazione, trasparenza e coerenza

1. La Fondazione promuove, tutela e regola, attraverso i suoi Organi, i rapporti fra i Partecipanti.
2. La partecipazione effettiva alle attività della Fondazione da parte dei Partecipanti è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione fra bisogni e proposte dei Partecipanti ed attività della Fondazione. Per questo motivo, gli Organi della Fondazione si impegnano a definire il programma di attività con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione di tutti i Partecipanti.
3. La Fondazione ed i Partecipanti considerano la trasparenza e la coerenza delle loro azioni imprenditoriali base indispensabile per l'affermazione del principio di solidarietà sociale che fanno proprio

Articolo 13 - Valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica immessa in rete e dell'energia elettrica condivisa

1. La Fondazione ha per oggetto principale, anche se non esclusivo, l'assunzione in nome proprio, per conto e nell'interesse dei Partecipanti della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dalla Fondazione stessa ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 199/2021, promuovendo altresì l'installazione di ulteriori impianti a fonte rinnovabile.
2. I Partecipanti all'atto dell'adesione alla Fondazione conferiscono mandato esclusivo, ai sensi del d.lgs. 199/2021 e della relativa normativa per tempo applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.
3. La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, sarà tenuta esclusivamente dalla Fondazione, obbligandosi ciascun Partecipante a

Fondazione di partecipazione

CER Bassa modenese

Via F. Baracca, 11 - 41031 Camposanto MO

e-mail cerbassamodenese@gmail.com

pec cerbassamodenese@pec.it

non porre in essere comportamenti che possano in qualsivoglia maniera comprometterli ed anzi obbligandosi a collaborare con gli Organi della Fondazione al fine del conseguimento del miglior risultato nel rapporto “GSE – Comunità Energetica”.

4. Compete esclusivamente alla Fondazione e, per essa, ai suoi Organi, ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE, anche se gli stessi involgono, in parte o per il tutto, diritti dei Partecipanti.

Articolo 14 – Configurazioni attive ai fini dell'erogazione del servizio per l'autoconsumo diffuso

1. La Fondazione svilupperà le azioni correlate agli scopi ed alle attività di cui agli artt. 3 e 5 dello Statuto sull'intero territorio sotteso alle cabine primarie comprese nell'Elenco Cabine Primarie, approvato dal Consiglio di Indirizzo.
2. Ferma restando la facoltà di ulteriore estensione dell'elenco di cui al comma 1, in fase di costituzione saranno incluse nell'Elenco Cabine Primarie almeno le Cabine contenuto nell'allegato 4 “Ambito territoriale”.
3. Le aree sottese alle Cabine Primarie sono quelle definite ai sensi dell'art. 10 del Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso (TIAD) vigenti al momento della presentazione dell'istanza di attivazione del servizio per l'autoconsumo diffuso.
4. Entro le aree sottese a ciascuna delle cabine dell'elenco di cui al comma 1, saranno in particolare svolte:
 - Attività di promozione e diffusione anche con il coinvolgimento dei membri degli Organi della Fondazione con il supporto tecnico del Gestore;
 - Istanza di attivazione di una configurazione per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso;
 - Promozione della partecipazione alla CER da parte degli Enti Locali o altre Pubbliche Amministrazioni, Attività produttive e commerciali, Enti ed Associazioni, Soggetti Privati.

Articolo 15 - Distribuzione dei benefici

1. La distribuzione dei benefici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della

Fondazione di partecipazione

CER Bassa modenese

Via F. Baracca, 11 - 41031 Camposanto MO

e-mail cerbassamodenese@gmail.com

pec cerbassamodenese@pec.it

Fondazione, sarà effettuata secondo principi di parità di trattamento ovvero in misura proporzionale all'apporto di ciascun Partecipante, tenuto conto delle caratteristiche di ciascun Partecipante (produttore/prosumer – consumatore) e degli impegni assunti nei confronti della Fondazione (tenuto proporzionalmente conto delle attitudini tecnico-operative e/o dell'eventuale impegno finanziario del singolo Partecipante).

2. La distribuzione dei benefici relativi all'energia elettrica condivisa avverrà sulla base dei criteri determinati dal Comitato di Gestione e definiti al comma 5 del presente articolo. A tale specifico fine l'organo amministrativo predisporrà un documento con il quale preliminarmente quantificherà analiticamente l'ammontare delle spese fisse gestionali e manutentive della Fondazione e che sarà parte integrante e sostanziale del Bilancio di Previsione della Fondazione.
3. Nel caso la Fondazione presenti un Bilancio Consuntivo in perdita, gli incentivi per l'energia condivisa previsti dal TIAD – Energia Condivisa –, verranno prioritariamente utilizzati al ripiano patrimoniale della Fondazione.
4. Se su base annua l'energia condivisa incentivabile supera il valore soglia del 55% rispetto al totale dell'energia immessa si prevede che (come previsto dal Decreto CACER) l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali ed ambientali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
5. Al fine di contemperare le esigenze dei produttori e dei consumatori e fornire risorse alla Fondazione per l'espletamento di ulteriori iniziative nell'ambito delle proprie finalità statutarie, l'incentivo, al netto delle spese fisse di cui al comma 2 del presente articolo, sarà così ripartita:
 - a. 10% dell'incentivo alla Fondazione per le finalità stabilite dallo Statuto, tra cui il Fondo di cui al successivo comma 6;
 - b. Il restante 90% dell'incentivo ripartito tra le diverse configurazioni in base alla percentuale di incentivo che effettivamente ogni configurazione ha contribuito a produrre in rapporto

all'incentivo totale. Le quote di incentivo che ottiene ciascuna configurazione sono quindi ripartite tra i membri:

- i. 80% produttori e prosumer;
- ii. 20% consumatori.

La quota destinata ai produttori e ai produttori /consumatori sarà ripartita in modo proporzionale tenuto conto dell'energia prodotta e condivisa.

La quota destinata ai consumatori sarà ripartita in modo proporzionale tenuto conto del consumo di energia condivisa.

6. Il Comitato di Gestione potrà istituire un "Fondo di contrasto alla povertà energetica e di tutela ambientale", con lo scopo di:
 - a. fornire un maggiore ed ulteriore beneficio alla parte di consumatori della CER in condizioni di particolare fragilità o di ristrettezza economica (Partecipanti in Fascia Protetta). L'elenco dei Partecipanti consumatori appartenenti a tale categoria è redatto dal Comitato di Gestione su segnalazione del Comune Socio di residenza. Tale documento riporterà le modalità di ripartizione degli importi destinati al fondo sopra richiamato tra i Partecipanti in Fascia Protetta, proporzionalmente all'energia consumata da ciascun POD;
 - b. favorire azioni virtuose di tutela ambientale, di contrasto ed adattamento al cambiamento climatico delle comunità coinvolte.
7. Il Fondo di contrasto alla povertà energetica e di tutela ambientale potrà essere alimentato da:
 - Importo della tariffa premio eccedentario, di cui al precedente comma 4);
 - Quota di benefici economici a favore della Fondazione, di cui al precedente comma 5);
 - Donazioni spontanee;
 - Finanziamenti pubblici o privati;
 - Devoluzione da parte dei Partecipanti dei benefici economici loro spettanti.
8. I Partecipanti non potranno perciò pretendere nulla di diverso dalla distribuzione effettuata dalla Fondazione.

9. Gli Organi della Fondazione potranno anche decidere di utilizzare gli ulteriori benefici economici della comunità energetica per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore dei Partecipanti stessi, secondo le modalità che ritengono più opportune ed in linea coi principi definiti dallo statuto, in particolare le misure di contrasto alla povertà energetica e di tutela ambientale, purché in linea con la normativa e i regolamenti nazionali.

Articolo 16 – Contribuzione ai fini del funzionamento della Fondazione CER Bassa modenese

1. La partecipazione alla Fondazione CER Bassa modenese è libera. È facoltà degli organi della Fondazione richiedere ai Partecipanti una contribuzione, diversa per entità e misura ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente Regolamento, stabilita annualmente dall'Assemblea dei Partecipanti su proposta del Comitato di Gestione.
2. L'esatto ammontare delle spese occorrenti al regolare svolgimento dell'attività della Fondazione verrà determinato con le modalità previste nello Statuto.
3. Gli Organi della Fondazione provvederanno, in concomitanza con la predisposizione del bilancio consuntivo, alla redazione del budget d'esercizio per l'anno successivo, dal quale dovrà risultare l'importo delle quote da destinare al fondo di gestione ed il piano di riparto.
4. Le quote eventualmente approvate saranno esigibili al primo gennaio dell'anno di riferimento e saranno dovute dai Partecipanti presenti a quella data.

Articolo 17 – Comunicazioni tra la Fondazione e i soci

1. Il mezzo principale attraverso il quale vengono fatte le comunicazioni fra i Soci, inclusa la convocazione per le assemblee, è la posta elettronica ordinaria. Le comunicazioni ufficiali di carattere istituzionale, ovvero le comunicazioni che richiedono una procedura di protocollazione e conservazione agli atti, sono svolte tramite posta elettronica certificata (PEC).
2. Ove un socio sia impossibilitato a ricevere tali comunicazioni per via telematica, in fase di iscrizione deve fare espressa richiesta di altre modalità di comunicazione.
3. Per informazioni, proposte o richieste di chiarimento è possibile rivolgersi al Comitato di Gestione inviando una PEC all'indirizzo cerbassamodenese@pec.it oppure inviando una mail

all'indirizzo cerbassamodenese@gmail.com o scrivendo all'indirizzo: Fondazione CER Bassa Modenese – Via F. Baracca, 11 – 41031 Camposanto (Mo).

TITOLO VII - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Articolo 18 – Trattamento dati personali

1. I dati dei soci verranno conservati nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali (d.lgs. 196/03). Il titolare del trattamento è il Presidente pro-tempore della Fondazione CER Bassa modenese in qualità di legale rappresentante della Fondazione medesima.
2. I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione del Gestore per le dovute attività di gestione della Fondazione stessa e delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per gli scopi previsti dalla legge.